

**RAPPORTO CONVENZIONALE TRA A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI
NOVARA E L'AZIENDA REGIONALE ASL VCO DI OMEGNA PER
PRESTAZIONI DI CONSULENZA DI MEDICINA INTERNA PRESSO IL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA**

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 – C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e Personale avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato

E

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dall'avv. Cinzia Meloda, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad assicurare prestazioni di consulenza di medicina interna presso il presidio ospedaliero di Verbania.
L'attività di consulenza dovrà essere svolta in favore dei pazienti esterni (derivanti da prenotazione presso CUP) ed interni (ricoverati, dimessi da reparto e con necessità di controlli a breve in regime post-ricovero ed a lungo periodo).

ART. 2

L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta dal personale medico afferente alle SS.CC. Medicina Interna I e Medicina Interna Galliate dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, al di fuori

dell'orario di servizio dovuto presso l'Azienda di appartenenza, mediante:

- 1 accesso settimanale della durata di 6 ore oltre il tempo di viaggio.

L'attività del personale medico consulente, oggetto della presente convenzione, dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliero Universitaria ed il Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola. Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità a rispettare il calendario previsto, al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.

Art. 3

L'ASL VCO si impegna a corrispondere, mensilmente, per ogni singolo operatore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, l'indennità oraria di € 60,00= (€ sessanta/00).

L'ASL VCO riconoscerà al personale medico prestatore della consulenza, per ogni accesso, un rimborso, fino ad un massimo del 50% del compenso orario, del tempo standard di percorrenza A/R quantificato forfettariamente in tre ore per raggiungimento del presidio ospedaliero di Verbania.

L'ASL VCO si impegna a rimborsare le spese di viaggio debitamente documentate, determinate in base alla vigente normativa, e le spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse, per il quale deve essere prodotta idonea documentazione.

L'ASL VCO si impegna a rimborsare i costi documentabili (IRAP ed accessori di legge) sostenuti dall' all'Azienda Ospedaliero Universitaria conseguenti alla presente convenzione.

ART. 4

L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria il rendiconto delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione. Il

pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'Azienda

Ospedaliero Universitaria.

ART. 5

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2021 al 31/12/2022** fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.

ART. 6

I dati personali che le Parti acquisiranno presso gli interessati durante la stipula del presente accordo saranno trattati unicamente, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. "b", del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), per le finalità previste dalla presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, nel quadro del regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, l'ASL VCO, titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, provvede, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del GDPR, alla nomina dei consulenti ad all'autorizzazione degli stessi al trattamento dei dati personali dei pazienti per le finalità previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 del regolamento UE n° 679/2016 nonché dalle altre disposizioni previste dal GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati.

ART. 7

L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai consulenti esterni. L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

ART. 8

E' fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice).

Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 recante all'oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione. L'AOU Maggiore della Carità si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

ART. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. La presente convenzione sconta l'imposta di bollo a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Novara, Omegna,

A.O.U. Azienda Sanitaria Locale VCO

Maggiore della Carità di Novara di Omegna

Il Direttore S.C. Il Direttore SOC

Servizio Legale, Patrimoniale e Personale Affari Generali Legali e Istituzionali

avv. Lorenzo Giudice avv. Cinzia Meloda